

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
LIGURIA
RICORSO**

dei Signori Paolo Dino Patti, Federica Giudice, Valentina Di Gregorio, Gabriella Ferraro, Rita Leggio, Marcellino Bottaro, Mauro Lucchesi, Marta Cosulich, Eugenio Bertolini, Roberta Salomone, Rosana Cavalli, Luciana Girola, Paola Buratti, Franco A. Mosca, Tiziana Marchese, Donatella Scimone Carbone, Cinzia Paduanelli, Giovanna C. Poggi, Angela Pademonte, Gabriella Chizzolini, Augusto Parodi, Giuliano A. Guiducci, Loredana Nelli, Raimonda Ferraris, Alfredo Bongini, Laura Diamanti, Patrizia Benetti, Laura Percivale, Alberto G. Re, Carlo Giannubilo, Angela Lulleri, Carmela Alessio, Regula Moser, Vincenzo Zito, Serafini Fracas, Diego Casalboni, Luca Canepa, Cesarina Malvicino, Luciano G. P. Greppi, Giuseppe Sacco, Mauro Capozza, Marina E.R. Bertini, Marina E. Segalerba, Silvia Agretti, Bendajan E. Sabah, Fedora Guidugli, Antonio Sabatelli, Anna De Lucia, Alessandra Schioli, Antonella Gavazzo, Enrico Rossi Ferrari, Renzo Bergaglio, Simonetta Barboni, Sandro Barabino, Nicoletta Repossi, Graziella Farci, Carlo E. Castelnovi, Donatella Vantaggiato, Maurizio Cervia, Sabrina Canepa, Paola Braschi, Luigi Scaramaglia, Francesco Dodaro, Filippo Grimaldi, Mauro Baima, Claudio Merello, Maurizia Baldi, Roberto Muccetti, Corrado A. Pattilli, Fabio Marchesi, Cristina Mordini, Enrico Graffigna, Giovanni F. Baretto, Michele Ottaviani, Claudio Caselli, Roberto E. Mai, Annamaria Del Bianco, Mirella Molfino, Vincenzo Lombardo,

Federica Orlandi, Ivana Maggio, Maria Grazia Biccheri, Marina Benvenuti, Angela Chiaramonte, Annies Vettickal, Francesco Milanti, Anna Gorrieri, Francesco Brigati, Giovanna M. Torrente, Stefania Alberghini, Marco Capanna, Maria Grazia Ghiorzi, Simonetta Cambiaso, Marco Invernizzi, Pietro Gruppi, Maria Rosella Audino, Antonella Giuni, Luca Beltranetti, Michele Cilli, Roberto Pigafetta, Carlo Ciminelli, Riccardo Vitiello, Leonardo Zucco, Roberto Mastretta, Vincenzina Massa, Giuliana Bertoletti, Alessandra Balzi, Liliana Rossi, Patrizia Tringali, Marisa Grigoli, Mario Di Stefano, Stefania Berutti, Carlo Bozzetti, Paola Garbarino, Marco Costigliolo, Maria Puglisi, Francesca Cirio, Doris Giannini, Giacomo Forno, Lucia Grimaudo, Cristina Valentino, Ignazio Messina, Maura Vela, Daniela Altimani, Elangickal Leny Mathew, Mauro G. Molinari, Michela Pinca, Maria Gibaldi, Roberto Loddo, Laura Minilli, Silvia Beatrice Ricci, Nicola Cria, Claudia Costa, Rita Massa, Maria Cristina Siri, Maria Carbone, Livia Satragno, Natale R. Amerio, Graziella Prina, Francesca Spitaleri, Diana Levi, Silvia Contardo, Enrica Sforzini, Francesca Marino, Giovanna Pesce, Enza Albanese, Maurizio Santamaria, Barbara Pasquali, Sandro Dellepiane, Rosella Zichitella, Osvaldo Loiaconi, Massimo Zini, Viola Tarditi, Norberto Malagoli, Enrico Priolo, Mirella Delrio, Anna Squillace Greco, Antonio Russo, Flavia Dalle Mulle, Antonella Gava, Barbara Lodi, Annamaria Di Giacomo, Giuseppina La Rocca, Annamaria La Magna, Giovanna Stendardo, Roberto Valesi, Giovanni G. Vergano, Rita Iencinella, Anna Giaufret, Bruna Senno, Milena Gattini, Giorgio Testa, Sabina

Leale, Francesco Zunino, Carmela Fama, Nadia Giudici, Rosella Gramuglia, Francesco Della Ducata, Raffaella Zanchini, Marina Floris, Milena Pietrabruna, Mauro Di Sario, Rosanna D. Vampi, Emanuela Massa, Alfredo Poggio, Cristina Denevi, Nicola Acquarone, Nubia Mara Montenegro, Alessandro Raineri, Elisabetta Banchemo, Grazia Rosa Biorci, Roberta Pauri, Loredana Bisi, Silvia Sambo, Philippe Lemossu, Riccardo Pili, Anna Morielli, Alessandra Novelli, Mario Liva, Paola Bocchieri, Rossella Bruzzone, Piera Ottonello, Alessandro Cichero, Daniela Cecchi, Silvia Dagnino, Roberta Giorgi, Massimo Severini, Laura Canesi, Pietro Belmonte, Maria Cavallaro, Piero Di Vasta, Maria I. Savino, Carla Ameli, Silvana Barbieri, Anna Castelli, Paola G. Burlando, Anna Lisa Brasesco, Andrea Canale, Francesco Vernocchi, Raffaella Corsi, Giovanna Bencovich, Giuseppina A. Rota, Alessandra Bo, Daniela Di Todaro, Luciano Iovinella, Lidia Bisio, Rita Cardillo, Paola Maria Bassignana, Giuseppe Schirinzi, Giuseppe Lauria, Paola De Rosa, Elena Balletto, Maurizio Verni, Roberta Gattavarta, Fulvio Conca, Angela Sasso, Ivana Rizzon, Bruna Migone, Francesca Ciuchi, Luca Guggiari, Emanuela De Pasquale, Angela Cosili, Paola De Andreis, Luigi Sasso, Laura Rita Valle, Ilaria Cafiero, Sabrina Pastorino, Rosa Maria Buoncoraggio, Stefano Schiavo, Enrica Spalera, Bartolomeo Olcese, Anna Maria Ottazzi, Daniela Forino, Orietta Serra, Paola Frati, Livio Giberti, Pietro Gabriele Bogliolo, Enrico Cavecchia, Patrizia D'Alessio, Guido Merlo, Laura Maria Bertazzi, Paola Costigliolo, Enrica Carpaneto, Sheijani Ali Djahandide, Daniela

Carati, Maria Teresa Rubini, Maria Paola Torre, Maria Mazza, Stefania Raschilla, Anna Caluri, Maria Concetta Volpi, Maria Vittoria Azeglio, Marco Portesine, Simonetta Terrile, Anna Maria Rossi, Paola Bordo, Anna Maria Zanotti, Lingamoorthi Krishnasami, Giuliana Delfino, Emilio Perfetti, Paola Monfroni, Giovanna Barisone, Rosa Cagnetta, Silvia Usai, Danila Mazzitelli, Patrizia Mateldi, Roberta Figini, Guido Cremonesi, Lidia Fontana, Sabina Pallone, Luisa Noli, Giovanni Cozza, Alessandro Ciccioni, Catia Gennai, Adelmo Demicheli, Paola Accattini, Eleonara Alda Coppola, Tullio Benzi, Barbara De Leonardi, Anna Vassallo, Silvia Zappala', Daniela Masserotti, Vincenza Mancardi, Vittoria Campanella, Antonietta Rappini, Marco Ponte, Giuseppe S. Anzalone, Silvia Pozzo, Claudia Bonfiglioli, Marco Lagazzi, Pierina G. Perinciolo, Silvia Lamperti, Nicoletta Massa, Francesca Gallo, Giovanni Saccaro, Fabio Rivolta, Elisabetta Mendolia, Elena De Benedetto, Francesca Tixi, Giuseppe Piombo, Piera Enrica Ferrari, Serafino Sciacca, Maria Grazia Amadori, Mauro Gaggero, Maria Grazia Borghi, Paola Rivanera, Gaspare Calafato, Alice Molinari, Liliana Tammurello, Pietro Novelli, Davide Maestri, Carola Bruno, Andrea Capozza, Davide Salvaneschi, Menakha Maheswaran, Federico Montanarella, Sofia Barabino, Elisa Fasce, Andrea Provenzano, Giancarlo Moreschi, Barbara Vespa, Cristina Bernini, Fabiola Masini, Michele Petrilli, Caterina Masera, Cristina Bartolini, Paolo Sobrero, Gianpiero Ricci, Orietta Gazza, Roberta Benzi, Mauro Bernardelli, Marco Parodi, Barbara Nasi, Carlo Felice Repetti, Gianfranco Longo, Luisa

Giordani, Banedetta Sgaravatti, Giuseppina Leucari, Sabina Lelli, Agostino Loi, Giovanna Dinelli, Mauro Daglio, Maria Angela Bonaccorso, Elisabetta Rossi, Stefania Morazzi, Emilio Fontana, Marina Meloni, Deborah Pignotti, Agostino Acciai, Evita Bacchilega, Monica Riva, Luigia Mozzillo, Renato Ciuffetti, Paola Vallo', Roberto Delogu, Maria Carolina Catanzano, Maria Rosaria Gnagnarini, Anna Cecchini, Ettore Faggioni, Lucia Calisti, Rosanna Lulleri, Chiara Guglielmini, Ettore Poire', Romanella Moriconi, Giorgio Marre' Brunenghi, Enrico Guglielmi, Anna Rachele Bogliolo, Angela Serafini, Marina Ughe', Sergio Faraldi, Marzia Venturini, Eros Bruzzone, Marco Venturini, Giorgio Papallo, Enrico Parodi, Stefano Costa, Stefania Cassina, Maura Vigne, Giulio Demurtas, Michele Pietro Pisano, Giuseppina Fenaroli, Patrizia Pronzati, Marcello Belotti, Paola De Cesare, Silvana Terreni, Alberto G. Partelli, Paolo E. Rocco, Vincenzo Tamurello, Cristina Spinelli, Gioacchino Somma, Annamaria Vallarino, Anna Maria De Val Solidea, Annamaria Roncoroni, Gisella Licheri, Cecilia Seccacini, Sandra Maria Ratto, Pamela Spagnolo, Claudio Natali, Aldina Melati, Claudia Loredana Ghione, Maria Luisa Cambiaso, Patrizia De Gennaro, Giacomo Francesco Costa, Graziella La Falce, Elisabetta Romano, Ivano Alfredo Berselli, Daniela Benvenuti, Marcella Lorenza Sommariva, Luisella Esposito, Giuseppe Bruzzaniti, Gabriella Bagnara, Rita Nicoletta Rossi, Giuliano Torru, Laura Forte, Marta Vattuone, Carla Viotti, Marina A.M. Della Casa, Mario Caraffini, Emilia Franca Luciana Bezzo, Mauro Gabriele Boncompagni, Marzia Fontana,

Paola Maria Arecco, Anna Maria Gastaldo, Fabio Valeri, Luciana Mancini, Franca Parodi, Rossella Vera Rita Ferrari, Manuela Mariani, Maria Ada Canobbio, Maria Rosso, Mauro Castagnetto, Rosaria Elia, Marcella Marchi, Patrizia Zenere, Mauro Giovanni Cordone, Paola Pelissetto, Cristina Francesca Brianti, Laura Maria Teresa Gromi, Valentina Cornero, Luisa Coppa, Silvia Gloria Matteuzzi, Silvana Maria Marchetti, Rosa Dipatti, Francesco Antonio Giovannini, Barbara Grazia Bria, Patrizio Virga, Silvana Galli, Giuliana Piacentini, Cinzia Mangini, Paolo Salvatore Follesa, Antonella Lucia Pendola, Laua Recine, Valentina Capra, Marco Rametta, Monica Ammirati, Mariella Bruzzone, Lucia Maria Rosa Dagnino, Angela Frezza, Anna Maria Somaglia, Raffaella Grassi, Claudia Carminati, Maurizia Maria Trapani, Dalila Monti, Maria Roberta Sisto, Claudia Monticelli, Eugenio Fezza, Vincenza Tigani, Daniela Roberti, Riccardo Brugia, Adriana Maria Grado, Maria Teresa Talice, Enrico Tacchella, Anna Laura M.T. Burlando, Maria Di Modugno, Sandra Siccardi, Marzia Modonesi, Alida Accardo, Sabrina Ghio, Fabrizia Traverso, Elena Colombari, Enzo Albertazzi, Delia Mocelin, Corrado A. Iseburg, Fabrizia Quattrini, Maura Arata, Marco Tassara, Emanuela Milanaccio, Elisabetta Papone, Francesca Lari, Daniela Cavallin, Valeria Rapetti, Maurizio Murchio, Renato Zucchelli, Mario Corino Pavettini, Ivana Fastame, Fulvia Russo, Maria Silvia Testai, Franca Carbone, Giovanni Roncaglia, Francesca Sampietro, Roberta E.C. Rebolino, Valeria Baro, Maurizio Pastore, Giovanni Andreacci, Lucia Marini, Pierluigi Gallia, Roberta Cotrozzi, Daniela Boilini, Franca

Averane, Maura Mafiotti, Marco Sciaccaluga, Maria Marotta, Tiziana Arata, Salvatore Claudio, Brunella Allasia, Mario Bianchi, Carlo Grotti, Sandra Fanelli, Lucia Cinzia Frattaioli, Emanuela Cipriani, Anna Baldini, Eliana Carlini, Silvia Larosa, Paola Cavallaro, Carla Tiziana Montessoro, Angelo Maccio', Daniela Gentile, Stella Pizzimenti, Maria Paola Scotto, Virna Ricci, Rossella Cau, Ivana Bruzzo, Ivana Gabotto, Paola Benzi, Marco Guerra, Nadia Chiara Grillo, Cecilia Alberti, Daniela Caprino, Immacolata C. Gelsi, Patrizia Ciello, Nicoletta Benvenuti, Giovanna Bordone, Claudio Chiarlo, Laura Riva, Tanya De La Cruz Suarez Rojas, Paolo Repetto, Marco Luisiani, Gabriele Nicotra, Michela Saio, Martina De Grandi, Daniela Schenone, Christian Silvestri, Andrea Ugolini, Huayi Huang, Fabio Antola, Nadia Corbella, Costanza Mazzone, Roberta Biasotti, Giuliana Coli, Donata Basso, Roberto Salvatore, Luigi Sabioni, Mauro Bertola, Paola Corradino, Claudio Ferretto, Tiziana Pezzo, Donatella Bottino, Paola Bruzzo, Anna Matarozzo, Laura Maggiolo, Giovanna Cogorno, Giuseppe Celi, Bruno Battaglia, Massimo M. C. Pigoni, Maria Franca Floris, Pier Paolo Consigliere, Lucia Zappi, Talab V. M. Rahaman, Marialuisa Rabbia, Alessandra Alloni, Ida Maria Mangini, Antonella Vaccari, Paola Bergonzoni, Carlo Celle, Paola Cammilli, Lorenzo Monteverde, Roberta Bertelli, Rohini Gunanathan, Elisabetta Ferretto, Francesco La Rocca, Alessandra Barisone, Daniela Specchia, Cristina Cereti, Alessandra Gardella, Marina Laviosa, Monica Grandin, Marina Monti, Angelo Bevegini, Giovanni Cerruti, Laura G. Solari, Daniela Depascale, Cristina A.

Gotta, Stella Pacitto, Alda Giulia Santeramo, Alberto Rossellini, Roberto Orsolino, Anna Tanasini, Maria Pia Borasi, Anna Maria Casali, Giacomo Pastorino, Francesca Boscolo, Daniela Lupi, Giannetta Boi, Francesca Raggi, Marco Lagorio, Simonetta Calvo, Tea Cosatto, Simona Baldizzone, Laura Sansebastiano, Carmela Gramuglia, Francesca Bozano Gandolfi, Barbara Bosio, Enza Gambacurta, Giuseppe Carbone, Franca Rita Leone, Agata Fresta, Francesco Miceli, Patrizia Sabatini, Stefania Vassallo, Maria Angela Guerinoni, Remo Camera, Piero Silvestri, Ivano Rossi, Alessandra Ursi, Barbara Merlo, Patrizia Viola, Grazia Moisello, Paola Saffioti, Cristiana Nuti, Patrizia Ghiglione, Annamaria Barrettini, Donatella Rovegno, Patrizia Bonavera, Roberta Musetti, Roberto A. Ferrando, Pietro Carvelli, Marina Pellegrino, Luigi Felice Lupo, Franco Ronzitti, Cristina Aste, Elisabetta Menicatti, Maria Antonella Strangio, Massimo Savoldelli, Nicola Andreula, Elisabetta Inverardi, Cristina Congiu, Silva Nagela De Arrais, Luca Cantoro, Gianni Siboldi, Vita Ginefra, Mirella Maria Stratta, Camelja Ianu, Elisabetta Costa, Marco Corevi, Rossella Fiorini, Lucia Wassmuth, Carla Raffaella Abate, Rita Giannelli, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Prof. Daniele Granara, nel cui studio in Genova, Via Bartolomeo Bosco n. 31/4 hanno eletto domicilio, giusta mandato a margine del presente atto,

contro

la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta in carica,
la Provincia di Genova, in persona del Presidente della Giunta in carica,

il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro in carica,

e nei confronti

del Liceo Scientifico Convitto “Colombo” di Genova, in persona del Dirigente scolastico in carica e legale rappresentante *pro – tempore*,

per l’annullamento *in parte qua*, previa sospensione,

della deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 45 dell’11 novembre 2008, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 53 del 31.12.2008, nella parte in cui ha previsto lo scorporo della succursale di Via Peschiera n. 9 del “Liceo Cassini” e la sua annessione al “Liceo Convitto Colombo”,

avente ad oggetto

l’approvazione del “Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica, a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010”,

e per l’annullamento, *in parte qua*, previa sospensione,

del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria prot. n. 543/C20 del 06.02.2009 nella parte in cui ha disposto lo scorporo della succursale di Via Peschiera n. 9 dal “Liceo Cassini”,

nonché per l’annullamento, previa sospensione,

di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, nessuno escluso, ed in particolare della sconosciuta deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 4 del 03.02.2009, contenente integrazione al “Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica” e della circolare del Direttore

Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria prot. n. 613/C20b del 11.02.2009, nella parte in cui hanno disposto lo scorporo della succursale di Via Peschiera n. 9 dal "Liceo Cassini",

* * *

PREMESSE IN FATTO

1) I ricorrenti sono genitori di alunni iscritti, o titolari di preiscrizione, al Liceo Scientifico Statale "Cassini" di Genova, che agiscono in proprio e nell'esercizio della potestà genitoriale sui figli minori, nonché alunni che hanno raggiunto la maggiore età, insegnanti o componenti del personale tecnico-amministrativo del Liceo, il cui interesse comune è costituito dal mantenimento in essere della scuola nelle sue attuali dimensioni e nel suo attuale assetto, composto dalla sede centrale di Via Galata n. 34 e dalla succursale di Via Peschiera n. 9, necessarie al valido ed efficace funzionamento del Liceo.

L'utilizzo congiunto di entrambe le sedi, infatti, è condizione essenziale per garantire la continuità dei progetti didattici, per mantenere la completa disponibilità dei laboratori tecnico-scientifici e delle strutture, nonché per consentire la prosecuzione di tutte le altre attività che sino ad oggi hanno caratterizzato il Liceo e che non possono prescindere dalla disponibilità delle due sedi.

2) Il Liceo "Cassini", infatti, è il primo, più antico e prestigioso Liceo Scientifico di Genova, fondato nel lontano 1923, la cui qualità dell'offerta formativa ha consentito ai propri iscritti **di elevarsi e di contraddistinguersi per le valutazioni di eccellenza ricevute, sia**

nell'ambito della scuola che nel corso della carriera universitaria e nei vari, conseguenti, percorsi professionali.

Numerosi, infatti, sono gli alunni che **si sono affermati in competizioni nazionali e regionali di informatica e matematica**, aggiudicandosi più volte il Premio "Fermat" (gara di matematica), con piazzamenti, sovente, di primi classificati nella Regione Liguria, e tra i primissimi a livello nazionale.

Gli ex alunni del Liceo, una volta approdati nell'ambito universitario, poi, hanno raccolto **numerosi riconoscimenti di Ateneo** quali borse di studio (Borsa di studio "Indam" dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica) e premi vari (Premio "Iris Plus" delle facoltà di Ingegneria e Scienze Politiche nell'a.a. 2005/2006 e Premio "Teseo" come migliore matricola della Facoltà di Ingegneria nell'anno 2007).

Ciò, particolarmente, grazie all'alto livello dell'offerta formativa ed educativa del Liceo "Cassini" che, nella sua quasi secolare presenza sul territorio, ha disposto e dispone di un corpo docenti altamente qualificato, di strutture e laboratori all'avanguardia nel settore tecnico-scientifico e di un'organizzazione amministrativa altamente efficiente.

Qualità dell'offerta formativa che non può prescindere dall'utilizzo congiunto delle due sedi, e del loro attuale dimensionamento formativo.

Inoltre, nell'ambito dell'attività didattica, culturale e formativa, il Liceo organizza anche numerose altre attività e manifestazioni (quale il "Progetto Cassini 2000"), finalizzate allo studio ed alla aggregazione

giovanile.

Per tali ragioni, il Liceo “Cassini” è considerato dalle famiglie genovesi come un organismo unitario e completo, altamente formativo e di qualità, in cui le iscrizioni non seguono gli ordinari criteri di residenza.

3) Ciò posto, in tale ambito, con Deliberazione n. 6 del 20.02.2007, il Consiglio Regionale della Liguria ha approvato gli “indirizzi di programmazione e criteri generali per la definizione dei piani provinciali di dimensionamento scolastico” in cui, dopo aver stabilito i generali parametri dimensionali delle Istituzioni scolastiche (500-900 alunni), **con particolare riferimento alle Scuole Secondarie Superiori, ha fornito “specifici criteri” di regolamentazione, stabilendo che “sono da privilegiare gli accorpamenti di scuole nello stesso territorio per mantenere l’unità dell’Istituzione scolastica autonoma, anche se con pluralità di indirizzi e di offerta formativa nello stesso territorio. Nel contempo è opportuno non costituire sovrapposizioni di indirizzi nello stesso ambito territoriale”.**

4) Quindi, con Deliberazione n. 43 del 09.07.2008 il Consiglio provinciale di Genova ha approvato il “Piano provinciale della rete scolastica. Approvazione del documento di pianificazione scolastica formulato ai sensi dei criteri regionali adottati con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 20 febbraio 2007”.

Incomprensibilmente, senza alcun criterio didattico, con tale delibera, la Provincia di Genova ha disposto la disaggregazione della

succursale del Liceo Scientifico “Cassini” di Via Peschiera e la sua annessione al Liceo Scientifico del Convitto “Colombo”, istituto sostanzialmente sconosciuto, estraneo alla tradizione liceale genovese e probabilmente resuscitato, in quanto il “Cassini” sarebbe “sovradimensionato” (sic) e non rientrante nei parametri previsti.

A palese smentita di tale affermazione si richiamano le eccellenze sopra riportate.

5) Con comunicazione del 28.07.2008, dunque, il Dirigente scolastico del Liceo Cassini ha rilevato l'irrazionalità e la contraddittorietà della determinazione provinciale nella quale, in palese contrasto con gli indirizzi regionali di programmazione, è stata esattamente realizzata quella “sovrapposizione di indirizzi”, senza alcuna “redistribuzione territoriale”, che l'atto pianificatorio invece si proponeva di evitare.

6) Successivamente, con la proposta n. 191 del 29.09.2008, il Vice Presidente della Giunta regionale della Liguria ha richiesto l'approvazione del “Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per gli anni 2009/2012”, specificando che, *“ritenuto di avere riscontrato criticità e conseguentemente di esprimere i seguenti pareri motivati nei confronti delle Amministrazioni provinciali, aventi valore di prescrittività”*, con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Genova, è necessario procedere all'accorpamento di cinque Istituti, a causa del loro “sottodimensionamento”, ed allo scorporo del solo Istituto ritenuto “sovradimensionato” (il Liceo scientifico M.L.King di 1.415 iscritti), **senza includervi dunque il Liceo “Cassini”.**

7) Del tutto inaspettatamente, in aperto contrasto con la richiamata proposta e senza alcuna ragione di pianificazione didattica, gli odierni ricorrenti apprendevano a seguito della pubblicazione del B.U.R.L. n. 53 del 31.12.2008, che con deliberazione n. 45 dell'11 novembre 2008, il Consiglio Regionale della Liguria aveva approvato il "Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010", con cui si prevedeva – nuovamente - lo scorporo della succursale di Via Peschiera del Liceo "Cassini", con il solo mantenimento della sede centrale di Via Galata (per complessivi 1.200 alunni).

8) Con comunicazione del 27.11.2008, trasmessa al Consiglio regionale della Liguria ed al Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale, quindi, il Dirigente scolastico del Liceo "Cassini" significava l'erroneità dei presupposti dimensionali sui quali si era fondata la deliberazione regionale, specificando che la popolazione scolastica della sede di Via Galata ammontava **a soli 890 allievi**, mentre solo aggiungendovi la succursale di Via Peschiera (con i suoi 310 ragazzi) il numero di iscritti raggiungeva la quota di 1.200.

9) Senonchè, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 53 del 31.12.2008, in cui veniva pubblicata la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 45 del 11.11.2008 contenente il "Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica", **veniva disposto il mantenimento in essere dell'attuale assetto del Liceo Scientifico Cassini, comprensivo della sede centrale di Via Galata e la succursale di Via Peschiera, per complessivi 1.200 studenti.**

10) Tuttavia, con determinazione assunta con Decreto prot. n. 543/c20 del 06.02.2009, sul presupposto della *“necessità di un ulteriore intervento per razionalizzare totalmente le istituzioni scolastiche dal punto di vista della consistenza numerica”*, con riferimento al Liceo Scientifico “Cassini”, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria disponeva **il mantenimento in essere della sola sede centrale di Via Galata n. 34.**

In Via Peschiera 9/a, nota sede della succursale del Liceo Scientifico “Cassini”, veniva invece collocato l’I.I.S. “V. Emanuele II – Ruffini”.

11) Con circolare prot. n. 613/c20b dell’11.02.2009, che ovviamente non ha la forza di modificare il precedente decreto e, quindi, nella fattispecie, priva di rilievo giuridico, poi, lo stesso Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, nell’affermare che nella Deliberazione del Consiglio regionale n. 45 del 11.11.2008 *“risultavano indicazioni riguardanti alcune succursali di Istituti di II grado di Genova non rispondenti alla reale volontà del Consiglio Regionale, espressa nelle delibere che lo scrivente ha reso esecutive con decreto prot. n. 543/c29 del 06.02.2009”*, disponeva che *“la situazione già rettificata dall’Ente Regione e pubblicata nel Bollettino Ufficiale 31/12//2008, suppl. ord. N. 53, è comunque la seguente”* **per il Liceo “Cassini” viene mantenuta la sede centrale di Via Galata e la succursale di Via Peschiera, solo “fino ad esaurimento”.**

* * *

Tali provvedimenti sono manifestamente illegittimi, dannosi ed

ingiusti, così come gli atti ad essi preparatori, presupposti, conseguenti e/o comunque connessi, nessuno escluso, sicché i ricorrenti sono costretti a rivolgersi all'Ecc.mo Tribunale per ottenerne il riparatorio annullamento, previa immediata sospensione cautelare, *in parte qua*, per le seguenti considerazioni in linea di

DIRITTO

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 e degli artt. 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 in relazione alla violazione della Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 6 del 20.02.2007. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà, irrazionalità ed illogicità manifeste. Perplessità. Sviamento.

La determinazione con cui la Regione ha disposto lo scorporo della succursale di Via Peschiera dalla sede centrale di Via Galata del Liceo "Cassini" è illegittima, perché palesemente irrazionale, illogica e contraddittoria in relazione alle finalità perseguite dall'Amministrazione.

Finalità che, dal tenore degli atti impugnati, neppure è possibile desumere in modo chiaro e univoco.

Assolutamente incomprensibile risulta, infatti, la determinazione conclusiva contenuta nei provvedimenti impugnati, che si pone in termini ambigui e contraddittori rispetto alle risultanze dell'istruttoria.

Al riguardo, infatti, nell'approvare il "piano provinciale della rete scolastica, con Deliberazione n. 43 del 09.07.2008, la Provincia di

Genova proponeva la disaggregazione della succursale di Via Peschiera dal Liceo Cassini e la sua annessione al Liceo Convitto Colombo, per ragioni di sovradimensionamento, in quanto si riteneva che il Liceo non rientrasse nei parametri generali per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche fissati dall'art. 2 del D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233, secondo cui la popolazione studentesca compresa tra 500 e 900 studenti costituisce il termine di riferimento per assicurare l'ottimale impiego delle risorse.

Con la proposta di approvazione del "piano regionale di dimensionamento della rete scolastica" del Vice Presidente della Giunta n. 191 del 29.09.2008, in aperto contrasto con la precedente statuizione, si stabiliva che nella Provincia di Genova, si sarebbe dovuto procedere allo scorporo del solo istituto ritenuto "sovradimensionato", il Liceo "M.L. King" di 1.415 iscritti (che al contrario, con l'approvazione definitiva del piano, non è stato oggetto di alcun ridimensionamento!) **mentre il Liceo Scientifico "Cassini" veniva mantenuto nel suo attuale assetto (sede di Via Galata e succursale di Via Peschiera per complessivi 1.200 iscritti).**

In sede di approvazione del "piano regionale di dimensionamento", dunque, senza attribuire alcuna considerazione alla proposta formulata, con Deliberazione n. 45 dell'11.11.2008 il Consiglio Regionale ha invece disposto lo scorporo della succursale di Via Peschiera, con il mantenimento in essere della sola sede di Via Galata, **questa volta considerando l'errato presupposto che, quest'ultima, avesse 1.200 iscritti (invece di 890).**

La stessa Delibera, poi, nella versione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 53 del 31.12.2008, modificando nuovamente le proprie determinazioni, confermava l'assetto predisposto nella proposta di approvazione del "piano regionale di dimensionamento della rete scolastica" del 29.09.2008 e contraddiceva espressamente se stessa nella versione pubblicata sul sito *internet* della Regione, disponendo il **mantenimento in essere dell'attuale composizione del Liceo Scientifico Cassini, comprendente la sede centrale di Via Galata e la succursale di Via Peschiera (valutando il numero complessivo di 1.200 studenti).**

Quindi, in modo sempre più confuso, ambiguo e contraddittorio, con la determinazione del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria assunta con decreto prot. n. 543/c20, sul presupposto della *"necessità di un ulteriore intervento per razionalizzare totalmente le istituzioni scolastiche dal punto di vista della consistenza numerica"*, è stato disposto il **mantenimento in essere della sola sede centrale di Via Galata**, mentre in Via Peschiera n. 9/a veniva prevista la collocazione dell'I.I.S. "V. Emanuele II – Ruffini".

Da ultimo, con la circolare prot. n. 613/c20b dell'11.02.2009, che non può modificare il decreto e quindi è priva di giuridico rilievo, dovendosi limitare a fornire la mera interpretazione di quanto già deciso dagli Organi competenti, lo stesso Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, nell'affermare che

nella Deliberazione del Consiglio regionale n. 45 del 11.11.2008 *“risultavano indicazioni riguardanti alcune succursali di Istituti di II grado di Genova non rispondenti alla reale volontà del Consiglio Regionale, espressa nelle delibere che lo scrivente ha reso esecutive con decreto prot. n. 543/c29 del 06.02.2009”*, ha disposto la conferma della *“situazione già rettificata dall’Ente Regione e pubblicata nel Bollettino Ufficiale 31/12//2008, suppl. ord. N. 53”*, **in cui era previsto il mantenimento in essere dell’attuale assetto del Liceo Cassini, comprendente sia la sede di Via Galata che la succursale di Via Peschiera, introducendo in via autonoma (!?)e per la prima volta la previsione per cui tale mantenimento sarebbe dovuto avvenire solo “fino ad esaurimento”.**

In modo del tutto incomprensibile, illogico, contraddittorio e senza alcuna motivazione al riguardo, dunque, con i provvedimenti impugnati è stato deliberato lo scorporo della succursale di Via Peschiera, mentre nel corso dell’istruttoria, ed in particolar modo nella proposta di approvazione del “piano regionale di dimensionamento” n. 191 del 29.09.2008 del Vice Presidente della Giunta Regionale e nella versione ufficiale della Deliberazione impugnata pubblicata sul Bollettino della Regione, tale eventualità era stata chiaramente esclusa e la composizione del Liceo Cassini era stata mantenuta invariata, con la compresenza della sede centrale e della succursale di Via Peschiera.

Quali finalità abbia voluto perseguire l’Amministrazione con l’adozione dei provvedimenti impugnati non è dato comprendere.

Assolutamente ambigue sono, infatti, le determinazioni assunte dalla P.A. che, sulla base della presunta necessità di ricondurre il Liceo Cassini entro i previsti parametri dimensionali **ha, dapprima disposto lo scorporo della succursale, quindi lo ha negato, poi ha affermato il mantenimento in essere delle due sedi “fino ad esaurimento”, e ciò senza la benchè minima logica, nè raziocinio nè motivazione.**

Anche l'eventuale, presunta, necessità di ricondurre il Liceo Cassini entro i parametri dimensionali previsti per l'ottimale impiego delle risorse, infatti, è stata erroneamente considerata, sulla base di presupposti ambigui, contrastanti e non rispondenti al vero.

Tale dimensionamento, in primo luogo è stato disposto sul presupposto che la sede di Via Galata, ed essa sola, contasse ben 1.200 iscritti successivamente, rilevato che tale numero si raggiungeva solo sommando la sede centrale con la succursale di Via Peschiera, con la proposta n. 191 del 29.09.2008 la Regione ha escluso qualsiasi ridimensionamento, lasciandone invariato l'assetto. Inspiegabilmente, tuttavia, con la Deliberazione n. 45 dell'11.11.2008, l'Amministrazione si è conclusivamente determinata per lo scorporo della succursale di Via Peschiera dalla sede centrale di Via Galata, nonostante l'istruttoria svolta avesse dimostrato l'assoluta insussistenza dei presupposti e l'evidente ambiguità delle valutazioni poste a fondamento degli atti impugnati.

Non v'è chi non veda, al riguardo, la contraddittorietà, l'irrazionalità e l'illogicità delle determinazioni impugnate, con le quali si è pervenuti

a decisioni prive di presupposti.

E ciò, addirittura, senza alcuna motivazione al riguardo, neppure accennata dall'Amministrazione.

Ne discende, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59, degli artt. 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 e della Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 6 del 20.02.2007 in relazione alla violazione degli artt. 117, comma 2, lett. n), 117 comma 3, e 118 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà, irrazionalità ed illogicità manifeste. Sviamento.

In materia di riparto delle competenze legislative, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. n), Cost., lo Stato è titolare di potestà esclusiva relativamente alla predisposizione delle *"norme generali sull'istruzione"*.

E' invece materia di potestà concorrente Stato-Regioni, in cui allo Stato è attribuito il compito di determinare unicamente i *"principi fondamentali"* della materia, quella indicata al comma 3, e relativa all'organizzazione dell'*"istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale"*.

Nell'esercizio della propria potestà, dunque, lo Stato ha emanato la Legge n. 59/1997 ed il D.P.R. n. 233/1998, con cui ha predisposto le *"norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e"*

per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti”.

Nell'esercizio delle proprie competenze, invece, la Regione Liguria ha predisposto il “piano regionale di dimensionamento scolastico” di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 45 dell'11.11.2008, pubblicata nel B.U.R. n. 53 del 31.12.2008.

In tale ambito, e nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale richiamata, dunque, la Regione ha disposto che il Liceo Scientifico “Cassini” doveva essere mantenuto nel suo attuale assetto, comprensivo sia della sede centrale di Via Galata che della succursale di Via Peschiera.

In palese, inammissibile ed insanabile contrasto con la statuizione contenuta nella Delibera del Consiglio Regionale della Liguria n. 45 dell'11 novembre 2008 e con i richiamati principi in materia di ripartizione delle competenze, tuttavia, con Decreto n. 543/c20 del 06.02.2009, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, sul presupposto della *“necessità di un ulteriore intervento per razionalizzare totalmente le istituzioni scolastiche dal punto di vista della consistenza numerica”*, con riferimento al Liceo Scientifico “Cassini”, ha disposto il mantenimento in essere della sola sede centrale di Via Galata, mentre in Via Peschiera veniva collocato l'I.I.S. “V. Emanuele II – Ruffini”.

Tale determinazione, prim'ancora che illegittima perché assunta senza alcuna motivazione ed in palese contraddittorietà con le statuizioni, vincolanti e definitive, contenute nell'atto

programmatorio della Regione, è *ictu oculi* illegittima perché, nella specie, lo Stato, si è avvalso di una competenza che non gli era riconosciuta, in violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

Invero, nella specie, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha esercitato un potere autonomo ed indipendente in una materia in cui la competenza normativa e regolamentare è attribuita alla Regione ed in cui le corrispondenti funzioni amministrative sono attribuite alle province e sono regolate sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'art. 118 Cost.

Ne deriva che il Direttore Generale non poteva in alcun modo modificare, autonomamente, le statuizioni assunte dalla Regione nell'esercizio delle proprie competenze (cosa che nella specie invece è avvenuta!), tanto più laddove tali determinazioni sono andate ad assumere connotati assolutamente incompatibili e contrastanti con la delibera regionale approvativa del piano.

Infatti, mentre la delibera regionale ha affermato la necessità di mantenere in essere l'attuale assetto del Liceo Cassini, comprensivo di sede centrale e succursale, il decreto dirigenziale impugnato **ha modificato i contenuti sostanziali di tale statuizione, disponendo il mantenimento in essere della sola sede centrale di Via Galata.**

Con ciò violando le disposizioni costituzionali in materia di riparto delle competenze tra Stato e Regioni.

Inoltre, tale illegittima determinazione è avvenuta senza la neppure minima motivazione al riguardo.

Nessuna giustificazione è stata infatti formulata dal Direttore Generale a supporto di tale, già di per sé illegittima ed arbitraria, statuizione con cui è stato deciso lo scorporo della succursale di Via Peschiera dalla sede di Via Galata.

Palese è, dunque, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e la conseguente fondatezza dei motivi rubricati.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 e degli artt. 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 in relazione alla violazione della Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 6 del 20.02.2007. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposti, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà, irrazionalità ed illogicità manifeste. Sviamento.

Il D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233, recante le *“norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della l. 15 marzo 1997, n. 59”*, nell'individuare i parametri per il dimensionamento, all'art. 2, comma 2, afferma che la *“popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni”* costituisce il termine *“di riferimento per assicurare l'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali”*.

La seconda parte del comma 3, quindi, afferma che **“l'indice**

massimo di cui al comma 2 può essere superato nelle aree ad alta densità demografica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico e tecnologico”.

Quindi, con Deliberazione n. 6 del 20.02.2007, il Consiglio Regionale della Liguria ha fornito gli “indirizzi di programmazione e criteri generali per la definizione dei piani provinciali di dimensionamento scolastico”, individuando **“criteri specifici per la scuola secondaria superiore e per l’istruzione e formazione professionale (secondo ciclo)”** secondo cui, per gli Istituti Superiori, **“sono da privilegiare gli accorpamenti di scuole nello stesso territorio per mantenere l’unità dell’Istituzione scolastica autonoma, anche se con pluralità di indirizzi e di offerta formativa nello stesso territorio. Nel contempo è opportuno non costituire sovrapposizioni di indirizzi nello stesso ambito territoriale”.**

Ciononostante, in modo illegittimo, la Regione ha disposto lo scorporo della succursale di Via Peschiera del Liceo Cassini, genericamente sul presupposto – indimostrato e contraddittorio in esito all’istruttoria svolta - del mancato rispetto dei parametri dimensionali previsti per l’ottimale impiego delle risorse.

Nella specie, invero, il superamento della soglia dimensionale non consentiva, di per sé sola alla Regione, di disporre la divisione del plesso.

Come visto, infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 233/1998, **la deroga dei parametri dimensionali, limitatamente agli istituti di istruzione secondaria, quale è il Liceo "Cassini", è ammessa** ed esplicitamente riconosciuta per le istituzioni scolastiche che siano ubicate in "**area ad alta densità demografica**", e le cui finalità formative necessitano di "**beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico e tecnologico**".

Nella specie, il Liceo "Cassini" è in possesso di entrambe le caratteristiche in quanto si trova in "**area ad alta densità demografica**" (il centro storico della città di Genova) ed in quanto ha finalità formative che necessitano di "**beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico e tecnologico**", come è ampiamente dimostrato dalle numerose attività e progetti svolti, per cui è necessario mantenere la completa disponibilità dei laboratori tecnico-scientifici e delle strutture, a disposizione di ambo le sedi.

Inoltre, a ciò si aggiunga che, mentre la Deliberazione n. 45 del Consiglio Regionale assunto in data 11.11.2008 disponeva lo scorporo della succursale di Via Peschiera, in quanto la sede di Via Galata si riteneva sovradimensionata con i suoi – solo supposti – 1.200 iscritti, la stessa delibera nella versione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 53 del 31.12.2008, escludeva tale divisione, mantenendo in essere l'attuale composizione della scuola (sede di Via Galata e succursale di Via Peschiera), sul presupposto che entrambe – complessivamente - raggiungevano la quota di 1.200 iscritti.

In verità, come tempestivamente comunicato dal Dirigente scolastico del Liceo Cassini in data 27.11.2008, la popolazione scolastica della sede di Via Galata era pari a 890 alunni che, solo con la succursale di Via Peschiera (di 310 frequentanti), raggiungeva quota 1.200 iscritti.

Chiaro è pertanto il difetto di presupposti in cui è incorsa l'Amministrazione nel disporre lo scorporo della sede secondaria da quella principale.

Del tutto erroneamente la Regione ha rilevato la natura "sovradimensionata" del Liceo Cassini, senza considerare che esso verteva nelle condizioni, codificate, di deroga ai richiamati standards dimensionali, nonché sull'errato presupposto che la sede di Via Galata fosse composta, essa sola, da ben 1.200 alunni (invece dei reali 890).

A conferma di quanto affermato, la stessa Regione Liguria, con la proposta di approvazione del "piano regionale di dimensionamento della rete scolastica" del Vice Presidente della Giunta n. 191 del 29.09.2008, nell'ambito degli istituti secondari della Provincia di Genova, **domandava lo scorporo dell'unico istituto ritenuto effettivamente "sovradimensionato", il Liceo "M.L. King" di 1.415 iscritti, invece poi non interessato da alcun ridimensionamento, e non invece del Liceo scientifico "Cassini", che veniva mantenuto nel suo attuale assetto.**

Ciò posto, con ulteriore, grave, difetto di presupposti, con gli atti impugnati non è stata attribuita nessuna considerazione alla richiesta

necessità di *“privilegiare gli accorpamenti di scuole nello stesso territorio”* e di *“non costituire sovrapposizioni di indirizzi nello stesso ambito territoriale”*.

Anzi, le determinazioni impugnate sono state assunte, nonostante il Dirigente scolastico del Liceo Cassini, con comunicazione del 28.07.2008, **avesse rilevato l'erroneità dei presupposti considerati e del contenuto delle decisioni assunte, nelle quali si determinava quella “sovrapposizione di indirizzi”, senza alcuna “redistribuzione territoriale”, che invece l'Amministrazione si era prefissata di realizzare.**

Al riguardo, infatti, come rilevato dal Dirigente scolastico del Cassini il 28.07.2008, con lo scorporo della succursale di Via Peschiera e la sua annessione al Liceo Convitto Colombo, si determinerebbe la nascita di un polo liceale ubicato nella stessa zona territoriale già servita dai Licei “Cassini” e “Da Vinci” (che disterebbe solo 500 metri da questi), con sede a diversi chilometri di distanza, per di più determinando una evidente, confusa, sovrapposizione di indirizzi tra le tre scuole.

Chiaro è, pertanto, il difetto di presupposti e di istruttoria, l'illogicità e la contraddittorietà della determinazione con cui l'Amministrazione ha disposto lo scorporo della succursale di Via Peschiera dalla sede centrale di Via Galata e la sua annessione al Liceo Colombo.

Ne discende l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e la fondatezza dei motivi rubricati.

4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della Legge 15

marzo 1997 n. 59 e degli artt. 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 in relazione alla violazione della Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 6 del 20.02.2007. Eccesso di potere per contraddittorietà, irrazionalità ed illogicità manifeste. Violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. e violazione dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per disparità di trattamento e per difetto di motivazione. Sviamento.

La determinazione con cui la Regione ha deciso di procedere al dimensionamento del Liceo Cassini, attraverso lo scorporo della succursale di Via Peschiera è, inoltre, illegittima, perché l'Amministrazione, di fronte a situazioni omogenee, comuni per numerose istituzioni scolastiche, ha inspiegabilmente disposto l'impugnato dimensionamento solo in relazione ad alcune di esse, tra cui il Liceo Cassini, senza indicare le ragioni di un siffatto, diverso, trattamento.

Al riguardo, fermo restando l'erroneità dei presupposti dimensionali considerati dalla P.A. (la sede di Via Galata del Liceo conta 890 iscritti e non 1.200 come ritenuto dalla Deliberazione n. 45 del Consiglio Regionale), la Regione ha disposto lo scorporo della succursale di Via Peschiera, mentre ha lasciato invariato l'assetto di altri Istituti superiori che possedevano gli stessi requisiti dimensionali del Liceo Cassini.

Nella specie, invero, con la deliberazione n. 45 del Consiglio

Regionale, l'Amministrazione ha mantenuto in essere l'esistente assetto di due scuole (il Liceo "Fermi" ed il Liceo "Gobetti"), che godevano delle stesse caratteristiche dimensionali del Liceo Cassini, la cui succursale è stata invece scorporata dalla sede principale.

Al riguardo, infatti, il Liceo scientifico "Fermi", che con la sede di Via Ulanowsky (di 831 iscritti) e la succursale di Via C. Rolando (di 359 iscritti) possedeva le identiche caratteristiche del Liceo Cassini, avendo una popolazione studentesca complessiva di 1.190 unità, è rimasto invariato e la sede secondaria non è stata scorporata da quella principale.

Del pari, il Liceo scientifico "Gobetti" che con le sue addirittura tre sedi di Via Spinola di San Pietro, di Largo Gozzano e di Via Spataro, raggiunge un numero di iscritti pari a 1.116, non è stato sottoposto ad alcun provvedimento di scorporo, preservando il proprio attuale assetto.

E ciò, senza che l'Amministrazione abbia motivato in ordine ad alcunché.

Evidente risulta, pertanto, la disparità di trattamento ed il difetto d'imparzialità con cui ha operato la Regione Liguria, disciplinando situazioni omogenee (il Liceo Cassini è istituzione scolastica dello stesso grado, del medesimo orientamento (scientifico), anch'esso ubicato nella zona centrale della città e gode delle stesse caratteristiche dei Licei "Fermi" e "Gobetti"), in modo del tutto diverso.

Senza dubbio, quand'anche l'Amministrazione avesse voluto

regolare differenzialmente la posizione delle tre scuole, essa avrebbe dovuto estrinsecarne puntualmente le ragioni, mentre nella specie ciò non è avvenuto, con l'effetto di aver reso incomprensibile e illegittima tale scelta.

Ciò ha determinato una grave disparità di trattamento, dannosa per il Liceo Cassini e fortemente lesiva degli interessi dei ricorrenti.

Ne deriva la sussistenza dei motivi rubricati e la contestuale illegittimità dei provvedimenti impugnati.

5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 e dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di partecipazione. Sviamento.

L'art. 4, comma 2, del D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233, sotto la rubrica *"attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia"* alle istituzioni scolastiche, afferma che *"agli enti locali è attribuita ogni competenza in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni scolastiche che abbiano ottenuto la personalità giuridica e l'autonomia. **Tale competenza è esercitata su proposta, e comunque previa intesa, con le istituzioni scolastiche interessate** con particolare riguardo al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 2, (...)"*.

Il richiamato art. 1, comma 2, quindi, dispone che *"il dimensionamento è altresì finalizzato al conseguimento degli obiettivi didattico-pedagogici programmati, mediante l'inserimento dei giovani*

in una comunità educativa e culturalmente adeguata e idonea a stimolarne la capacità di apprendimento e di socializzazione”.

La Regione Liguria, poi, con la proposta di approvazione del “Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica” del 29.09.2008, ha confermato tali previsioni, riconoscendo che la “*competenza in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni scolastiche che abbiano ottenuto la personalità giuridica e l'autonomia. (...) è esercitata su proposta, e comunque **previa intesa, con le istituzioni scolastiche interessate**”.*

Ciononostante le istituzioni scolastiche interessate dallo scorporo, e conseguente nuova annessione, della succursale di Via Peschiera (Liceo Cassini e liceo Colombo), **non solo non sono state messe in condizione di esercitare i poteri di iniziativa, proposta e controllo ad esse riconosciuti dalla normativa di settore ma, addirittura, non sono neanche state informate dell'avvio del procedimento che ne ha inciso profondamente sull'assetto.**

La notizia dello scorporo della succursale di Via Peschiera è infatti giunta al Liceo Cassini solo con l'emanazione del provvedimento definitivo, la Deliberazione n. 45 dell'11.11.2008.

Se, invece, come sarebbe dovuto correttamente avvenire, la scuola fosse stata posta in condizione di partecipare al procedimento, attraverso l'esercizio del proprio potere di proposta, o comunque con la richiesta di un'intesa in ordine alle scelte adottate dall'Amministrazione regionale, questa avrebbe senza dubbio potuto far rilevare le plurime ragioni che ostavano allo scorporo della sua

succursale dalla sede centrale.

Nella specie, invero, è stata la stessa Istituzione interessata, con le comunicazioni del Dirigente scolastico del 28.07.2008 e del 27.11.2008, ad attivarsi personalmente per conoscere i contenuti dell'attività amministrativa posta in essere dalla Regione, al fine di predisporre il giusto, necessario e doveroso apporto collaborativo.

Ciononostante, l'Amministrazione precedente ha, di fatto, illegittimamente impedito la fattiva collaborazione del Liceo al procedimento, lasciando senza riscontro tutte le attente, puntuali e pertinenti osservazioni al riguardo.

E ciò con palese violazione delle disposizioni rubricate che, al contrario, pretendono, per ovvie ragioni di natura sostanziale, la fattiva partecipazione e collaborazione dell'interessato al procedimento.

Inoltre, la decisione di procedere allo scorporo del plesso scolastico è ancor più grave, se si considerano le finalità che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 233/1998 l'Amministrazione stessa doveva perseguire nella propria attività di dimensionamento.

Il Liceo "Cassini", infatti, si è sempre contraddistinto per la qualità, la validità e la diversità della propria offerta formativa, didattico ed educativa, che tante famiglie genovesi hanno apprezzato e riconosciuto, al punto da considerare l'iscrizione alla scuola una garanzia per la crescita, personale e culturale, dei propri figli.

Esempio ne è, in proposito, la notevole quantità di progetti, attività e manifestazioni svolte dal Liceo quali, a mero titolo esemplificativo, le

numerosissime manifestazioni sui “fenomeni astronomici” organizzate dal 2002 ad oggi.

Ne deriva che l'Amministrazione regionale, nella redazione del piano di dimensionamento impugnato, avrebbe dovuto considerare, stante l'esplicito richiamo all'art. 1, comma 2, del D.P.R., anche il perseguimento delle utilità che il “Cassini” ha sempre dimostrato di curare e salvaguardare attraverso i progetti ed i corsi realizzati durante la sua pluriennale attività.

Invece la menomazione conseguente allo scorporo della succursale è avvenuta con palese difetto di presupposti e di istruttoria, e senza alcuna considerazione delle meritevoli finalità perseguite dal Liceo.

Ne deriva, anche in questo caso, l'illegittimità degli atti impugnati e la fondatezza dei motivi rubricati.

6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 in relazione alla violazione dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233. Mancata comunicazione dell'avvio del procedimento. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost. Violazione del principio di partecipazione. Sviamiento.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 241/1990, *“ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre*

effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire (...)”.

L’art. 4, comma 2, del D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233, nell’attribuire ogni competenza in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni scolastiche agli enti locali, afferma quindi che **“tale competenza è esercitata su proposta, e comunque previa intesa, con le istituzioni scolastiche interessate (...)”**

Ne deriva, in maniera inequivocabile, che le istituzioni scolastiche sottoposte alla procedura di scorporo, debbono essere messe in condizione di partecipare al relativo procedimento, attraverso la preventiva comunicazione di avvio dello stesso.

In primo luogo, infatti, **la necessità di una loro partecipazione è codificata** nello stesso art. 4, comma 2, del D.p.r. n. 233/1998, che attribuisce alle istituzioni scolastiche interessate il potere di proposta, e comunque l’acquisizione della loro preventiva intesa.

In secondo luogo, tali istituzioni scolastiche rientrano, a tutti gli effetti, **nel novero dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti.**

Ne deriva, pertanto, che l’Amministrazione avrebbe dovuto inviare la comunicazione di avvio del procedimento alla scuola secondaria di secondo grado “Cassini”, prima di adottare il provvedimento che ne ha disposto lo scorporo della succursale di Via Peschiera.

Inspiegabilmente ciò non è avvenuto, al punto che le istituzioni scolastiche interessate, pur essendosi personalmente attivate al fine di predisporre il giusto apporto collaborativo, hanno avuto notizia

dello scorporo solo con l'emanazione degli atti impugnati.

La necessaria comunicazione di avvio del procedimento, inoltre, è stata colpevolmente omessa, anche nei confronti dei ricorrenti che, in qualità di genitori di alunni iscritti al Liceo Scientifico "Cassini" di Genova, hanno agito in proprio e nell'esercizio della potestà genitoriale sui figli minori.

In tali qualità, infatti, i ricorrenti vedono pregiudicare gravemente la continuità didattica dei propri figli che, a seguito dei provvedimenti impugnati, non possono più seguire il percorso di studi programmato essendo costretti a confrontarsi, inoltre, per il futuro, con un personale docente completamente nuovo e dalle ignote referenze.

Chiara è, pertanto, anche nei loro confronti, la qualità di *"soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti"*, che avrebbe richiesto una loro partecipazione al procedimento.

Al riguardo, infatti, analogamente a quanto disposto dall'art. 15, comma 5, della Legge 1 agosto 2002 n. 166, in ordine alla comunicazione di avvio del procedimento nel caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale, l'Amministrazione regionale avrebbe potuto agevolmente adempiere all'obbligo *"mediante pubblicazione per estratto dell'avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione locale"*.

Ciononostante, il provvedimento di scorporo della succursale di Via Peschiera è stato emanato senza alcuna preventiva comunicazione

di avvio del procedimento, colpevolmente omessa sia nei confronti delle istituzioni interessate dalla soppressione che riguardo ai nuclei familiari dei frequentanti il plesso scolastico.

Al riguardo, come è noto, nel sistema partecipativo introdotto dalla legge generale sul procedimento amministrativo, gli interessati possono presentare istanze, proposte, osservazioni, segnalazioni di vizi o di errori in funzione di tutela o di collaborazione e di arricchimento delle cognizioni di cui l'amministrazione è in possesso.

Tale posizione giuridica consiste nel diritto degli interessati, cioè dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti, ad essere informati dell'avvio del procedimento per potervi partecipare, prendendo visione degli atti e controdeducendo, cioè presentando memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. La finalità perseguita dal legislatore è, infatti, quella di consentire all'Amministrazione l'acquisizione di ogni elemento utile all'istruttoria ed agli interessati la difesa delle proprie ragioni (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Ad. Plen. 12 dicembre 1992 n. 20; Cons. Stato, Sez. V, 2 febbraio 1996 n. 132; Cons. Stato, Sez. VI, 24 febbraio 1996 n. 232).

Poiché il destinatario deve essere messo in condizione di prevenire gli effetti negativi di un provvedimento pregiudizievole, quale può essere lo scorporo della succursale dalla sede centrale del Liceo "Cassini", l'Amministrazione è tenuta a comunicargli l'avvio del relativo procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, consentendo all'interessato la partecipazione nel procedimento.

E' pertanto applicabile alla fattispecie in esame l'insegnamento della giurisprudenza secondo il quale *"l'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che sancisce la partecipazione dell'interessato all'azione amministrativa, concretantesi nel rispetto dei principi del giusto procedimento e della trasparenza, ha una portata generale che non ammette deroghe, se non nei casi espressamente previsti"*. Ciò *"al fine di consentire all'interessato una partecipazione che gli permetta di far constatare circostanze ed elementi idonei ad una esatta valutazione sulla rilevanza del provvedimento restrittivo ed eventualmente ricorrendone i presupposti a far recedere l'Amministrazione da un'errata decisione"* (Cons. Stato, Sez. IV, 18 marzo 1999, n. 292; Cons. Stato, Sez. IV, 27 novembre 1997, n. 1326).

L'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento configura, pertanto, un vero e proprio vizio di legittimità con la conseguenza di invalidare la successiva attività procedimentale, ivi compreso il provvedimento finale (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 13 novembre 1995 n. 1562; Cons. Stato, Sez. V, 23 aprile 1998 n. 474; Cons. Stato, Sez. V, 2 febbraio 1996 n. 132; T.A.R. Liguria, Sez. I, 29 giugno 1993 n. 230; T.A.R. Liguria, 4 novembre 1996 n. 475; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 ottobre 1996 n. 760; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 10 aprile 1995 n. 166).

Nella fattispecie, nessuna comunicazione di avvio del procedimento che ha portato allo scorporo della succursale di Via Peschiera dalla sede centrale di Via Galata è stata inviata alle istituzioni scolastiche

interessate, né agli iscritti ed alle loro famiglie.

I ben noti principi di semplificazione e partecipazione al procedimento amministrativo codificati nella Legge n. 241/1990 sono rimasti, nella fattispecie, completamente disapplicati.

Donde la sussistenza dei vizi rubricati.

* * *

ISTANZA DI SOSPENSIONE

I danni gravi ed irreparabili consistono nel fatto che lo scorporo della succursale di Via Peschiera dalla sede di Via Galata previsto con gli atti impugnati, impedisce di ottenere preiscrizioni per l'anno scolastico 2009/2010, vitali per la programmazione delle attività didattiche e per gli organici della scuola.

L'immediata efficacia del provvedimento impugnato, con la previsione dello scorporo della succursale di Via Peschiera, infatti, ha l'effetto di precludere la possibilità, ai docenti della scuola, di fornire qualsiasi informazione alle famiglie degli alunni delle future classi prime, in ordine alla futura offerta formativa della scuola.

La mancanza di preiscrizioni, a sua volta, impedisce la corretta programmazione degli organici didattici per l'anno scolastico a venire, con grave danno, ed incertezza, per le famiglie e gli alunni delle future classi prime, che verrebbero indotti a scegliere altre istituzioni scolastiche.

Inoltre, l'esecutività del provvedimento impugnato pregiudica gravemente la continuità didattica degli iscritti, che non possono più seguire il percorso di studi programmato, dovendosi inoltre

confrontare, per il futuro, con un personale docente completamente nuovo e dalle ignote referenze.

La continuità didattica dei progetti, infatti, non può prescindere dall'utilizzo congiunto di ambo le sedi, nelle quali sono organizzati e predisposti i corsi.

Con il ridimensionamento del Liceo sono, inoltre, pregiudicati i progetti didattici di rilievo, tra cui quelli indicati in premessa, che richiedono un dimensionamento organizzativo, tecnico e funzionale, comprensivo degli studenti delle due sedi, le quali operano in sinergia e non possono quindi in relazione a tali progetti, sostenere la prospettata *deminutio*, se non pregiudicando il loro espletamento.

A ciò si aggiunga che lo scorporo della succursale determinerebbe una inevitabile contrazione dei posti di lavoro sia del personale amministrativo che docente.

Pertanto, anche per la fondatezza del ricorso, deve ritenersi che sussistano i presupposti per l'accoglimento della presente istanza cautelare.

* * *

P.Q.M.

Si chiede l'annullamento *in parte qua* degli atti impugnati, in epigrafe indicati, previa sospensione dell'esecuzione e la vittoria delle spese, competenza ed onorari di giudizio.

Con riserva di proporre motivi aggiunti.

Ai sensi dell'art. 9, 5° comma, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni, si dichiara che il valore della presente

controversia è indeterminabile (lett. d della Tabella 1 allegata alla predetta Legge n. 488/1999).

Genova, 25 febbraio 2009

Avv. Prof. Daniele Granara

Istanza ex art 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642

L'Avv. Prof. Daniele Granara, quale difensore dei Signori Patti Paolo Dino e altri nel ricorso in epigrafe indicato,

richiamata

l'istanza di sospensiva formulata nel ricorso,

rilevato

che è eccezionale interesse dei ricorrenti che sia fissata al più presto l'udienza di discussione della sospensiva degli atti di cui in epigrafe, poichè l'impossibilità di fornire informazioni alle famiglie degli alunni delle future classi prime, in ordine alla futura offerta formativa della

scuola, impedisce di ottenere preiscrizioni per l'anno scolastico 2009/2010, la cui raccolta deve essere ultimata entro la prima decade del mese di marzo, ed è indispensabile per la programmazione delle attività didattiche e per gli organici della scuola.

ritenuta

la speciale urgenza a che sia provveduto sulla predetta istanza di sospensione, con abbreviazione dei termini,

chiede

che la E.V., avvalendosi dei poteri di legge, voglia disporre l'abbreviazione dei termini e la trattazione della sospensiva alla prima Camera di Consiglio utile.

Genova, 25 febbraio 2009

Avv. Prof. Daniele Granara

IL PRESIDENTE

- vista l'istanza che precede;
- visto l'art. 36, 3° comma, del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
- ritenuta l'urgenza;

DECRETA

il termine previsto dal 2° comma del citato art. 36 relativamente alla domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati è abbreviato,

FISSA

per la discussione della stessa l'udienza del giorno 5 marzo 2009.

MANDA

il ricorrente a notificare, a sua cura e spese, copia dell'istanza e del presente provvedimento all'Amministrazione intimata e ai controinteressati entro le ore 18.00 del giorno 27 febbraio 2009.

Genova,

Il Presidente

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2009 e addì del mese di Febbraio, richiesto dai ricorrenti in epigrafe indicati, e per essi dall'Avv. Prof. Daniele Granara, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il la Corte d'Appello di Genova, ho notificato il suesteso ricorso alla Regione Liguria in persona del Presidente in carica, alla Provincia di Genova in persona del Presidente in carica, al Ministero della Pubblica Istruzione in persona del Ministro in carica ed al Liceo Scientifico Statale "Colombo" di Genova, in persona del Dirigente scolastico in carica,

- quanto alla Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta in carica, presso la nota sede in Genova, Piazza De Ferrari n. 1 ed ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di

- quanto alla Provincia di Genova, in persona del Presidente della Giunta in carica, presso la nota sede in Genova, Piazzale Mazzini n. 2, ed ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di

- quanto al Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro in carica, presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, ed ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di

- quanto al Liceo Scientifico Statale Convitto “Colombo” di Genova, in persona del Dirigente scolastico in carica e legale rappresentante *pro - tempore*, presso la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, ed ivi consegnandone copia conforme all’originale a mani di